



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n. 17**  
**del 11.05.2013 ore 10.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3-BIS, D. LGS. 163/2006. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	P

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### **Il dibattito è così riassunto:**

il **Segretario comunale** riassume il proprio parere, con toni critici sull'istituto, che sottrae ai piccoli comuni lo status di stazione appaltante, di fatto ledendo la rispettiva sfera di autonomia; la ratio ispiratrice sicuramente positiva in quanto rende possibile l'economia di scala su forniture ripetitive viene tradotta in un testo normativo che rende pressoché impossibile l'approvvigionamento minuto o l'effettuazione dei lavori pubblici con modalità efficienti; il presupposto del Legislatore che si possano conseguire significative economie cancellando la frammentazione degli enti locali è smentito dai dati finanziari prevalentemente sani dei piccoli comuni a fronte del dissesto di taluni grandi comuni; infine, la legge contiene un macroscopico errore, parlando di forme associative fra comuni come accordi consortili, espressione degna del diritto privato ma che nulla ha a che vedere con il diritto pubblico;

**Consigliere BISIO Michele:** pure ascoltando la posizione critica del segretario ritiene che la polemica non sia giusta; afferma di essere convinto che la questione degli acquisti comuni debba essere affrontata dai Comuni addirittura in un ambito più ampio di quello attualmente previsto dalla legge, ritenendo in particolare che la Provincia rifletta l'ambito territoriale ottimale per gli acquisti dei Comuni, ad esempio, per assicurare le forniture ripetitive; il segretario ha esposto critiche sulla incoerenza della norma; tuttavia, se la norma prevede l'unicità, ad esempio, dell'ufficio tecnico, e del relativo responsabile unico, e se, nel testo della convenzione predisposta, il Comune di Parodi Ligure risulta essere capo convenzione, è lecito chiedersi, a questo punto, a cosa serva mantenere la responsabilità in capo al geometra Bisignano;

**segretario comunale** (in risposta): la convenzione è stata scritta con la finalità di garantire, per quanto possibile, l'autonomia degli enti, mantenendo le rispettive strutture, quindi le figure dei responsabili attuali, senza rivoluzionarne l'organizzazione, e utilizzando la centrale unica in modo da sfruttare le opportunità che detto istituto presenta, e non i difetti;

**Consigliere Bisio Michele:** chiede delucidazione in merito all'assenza del Comune di Carrosio dalla convenzione; si professa profondamente stupito del fatto che si contragga un matrimonio con altri comuni, secondo convenienze che sfuggono, e si ometta invece di coinvolgere il Comune di Carrosio, con cui sono in corso prospettive di associazionismo; chiede che i sindaci interessati chiariscano le strategie perseguite nell'ambito dell'associazionismo a questo punto non chiare;

**Sindaco Repetto Lorenzo Giovanni:** per come è stata pensata e strutturata la centrale unica essa consente la prosecuzione delle attività concrete del Comune senza sostanziali modifiche; la centrale unica non deve costituire il fronte principale di battaglia, ma è solo uno dei tanti casi di attacco al sistema dei comuni; la legislazione è piena di leggi assolutamente incomprensibili e di decreti per la loro attuazione mai usciti; un esempio di legge profondamente inutile è quella che ha trovato la soluzione di abolire i piccoli comuni, che pesano per 6 miliardi a fronte di una grande parte di popolazione rappresentata; fare morire i comuni significa non solo cancellarli per disposizione di legge, ma anche creare, con le leggi, montagne di carichi burocratici che ostacolano l'attività dei comuni, che alla fine si riverberano sulla qualità di vita delle persone.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 33 comma 3-bis D. Lgs. 163/2006, come aggiunto dall'articolo 23 comma 4 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, successivamente così modificato dall'articolo 1 comma 4 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 D. Lgs. 267/2000), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, e che in alternativa, gli stessi Comuni possano effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 L. 488/1999, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 328 D.P.R. 207/2010;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 29 comma 11-ter D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012, è stata disposta la proroga di dodici mesi del termine originariamente stabilito nel 31 marzo 2012 per l'entrata in vigore del detto obbligo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, originariamente fissato nel 31 marzo 2012;

**DATO ATTO CHE**, sulla base di quanto precede:

- a fare data dal primo aprile 2013, è istituito l'obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, nell'ambito del territorio provinciale di competenza, di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- la centrale di committenza opera o nell'ambito di unione di comuni, o, in alternativa, mediante costituzione di apposito accordo consortile e avvalimento dei competenti uffici da parte dei Comuni interessati;
- la ratio ispiratrice della norma trae spunto dalla circostanza che la centralizzazione degli uffici di committenza è idonea, superando la frammentazione degli approvvigionamenti, al conseguimento di economie di scala;
- tale ratio appare compatibile con la previsione dell'articolo 1 comma 4 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha previsto, quale alternativa da parte dei Comuni, l'effettuazione degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 L. 488/1999 (convenzioni stipulate da Consip S.p.A.), e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 D.P.R. 207/2010;
- la forma associativa al fine di costituire una centrale unica di committenza alternativa all'accordo consortile non può non essere la convenzione di comuni, tenuto conto del fatto che l'accordo consortile non trova, in relazione all'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, alcun riscontro normativo;
- per contro, la soglia dei 5000 abitanti quale limite dimensionale minimo al di sotto del quale i Comuni non risultano idonei a ricoprire la qualifica di stazione appaltante, non è altrettanto chiaramente indicato quale limite dimensionale minimo per l'unione di comuni o la convenzione;

**RITENUTA**, nel processo di ponderazione dell'interesse pubblico, in ossequio, in particolare, ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso, e tenuto conto, ora, degli obblighi di cui alla normativa evidenziata, l'opportunità della gestione in forma associata della funzione relativa alla centrale unica di committenza da parte dei Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Rocca Grimalda e Voltaggio, con i quali è in corso l'attivazione di associazione di funzioni, in considerazione, per quanto nella presente sede afferisce:

- dell'obbligo normativo di esercitare la funzione in forma associata, trattandosi di Comune di popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

- della circostanza che i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio intendono perseguire politica di strategia associativa relativa al territorio della Val Lemme, alla luce degli obblighi di associazione delle funzioni previsti dall'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla L. 122/2010, come modificato dall'articolo 19 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e dalla L.R. 11/2012, lasciando peraltro impregiudicata la forma associativa fra i detti tre Comuni e Carrosio;
- della circostanza che l'aggiunta del Comune di Rocca Grimalda, che consente il conseguimento di una popolazione superiore ai tremila abitanti, avviene in coerenza con l'estensione, intervenuta ai sensi della deliberazione C.C. n. 16/2013 in data odierna 11.05.2013, dell'ufficio di segreteria a detto Comune, peraltro appartenente ad un ambito territoriale non disomogeneo;
- del fatto che sussiste pertanto identità dell'ufficio della segreteria comunale, in considerazione della circostanza dell'opportunità di utilizzo della figura del segretario comunale nelle procedure di gara;

**VISTO** lo schema della convenzione, formato da numero 17 articoli, tra i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Rocca Grimalda e Voltaggio, per lo svolgimento in forma associata della funzione di centrale unica di committenza, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei Comuni, su testo condiviso dai Comuni;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata pari a tre anni;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

**DATO ATTO CHE** il Comune capofila è Parodi Ligure, cui viene conferita espressa delega;

**DATO ATTO CHE**, ove per sopravvenienza normativa, la centrale unica di committenza non costituisca obbligo, il conferimento delle procedure di acquisizione alla detta centrale avverrà facoltativamente da parte dei Comuni in relazione alla convenienza valutata relativamente alla singola procedura di acquisizione;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi degli articoli 49, 147-bis, 97 D. Lgs. 267/2000, e del regolamento comunale sui controlli e degli atti organizzativi vigenti;

**con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 13;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 13;**
- **voti favorevoli: 09;**
- **contrari: 04 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia, MOSSETTI Gianfranco).**

## DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi di quanto in narrativa, procedendo alla gestione in forma associata, la centrale unica di committenza, tra i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Rocca Grimalda e Voltaggio;
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza, tra i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Rocca Grimalda e Voltaggio, secondo lo schema, formato da numero 17 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti, individuando, per il Comune di Voltaggio, il sindaco o il suo sostituto legale;
3. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che, ove per sopravvenienza normativa, la centrale unica di committenza non costituisca obbligo, il conferimento delle procedure di acquisizione alla detta centrale avverrà facoltativamente da parte dei Comuni in relazione alla convenienza valutata relativamente alla singola procedura di acquisizione;
4. Di dare atto che, in sede di stipula, le parti potranno apportare rettifiche purché di carattere non essenziale;
5. Di dare atto che la durata e la decorrenza della convenzione di cui al numero 1. del presente dispositivo, sono, rispettivamente, di tre anni e stabilita in sede di stipula della convenzione medesima;
6. Di dare atto che l'esercizio della funzione di cui al numero 1. del presente dispositivo avviene mediante delega a favore del Comune di Parodi Ligure, individuato capofila, che si intende espressamente conferita ai sensi del presente provvedimento;
7. Di dare atto che la spesa per la gestione dei servizi, è prevista nelle apposite dotazioni del corrente Bilancio di previsione, e nel corrente Bilancio Pluriennale;
8. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
  - **Presenti: 13;**
  - **Astenuti: 0;**
  - **Votanti: 13;**
  - **Favorevoli: 13;**
  - **Contrari: 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

*Parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi degli articoli 49, 147-bis, 97 D. Lgs. 267/2000, e del regolamento comunale sui controlli e degli atti organizzativi vigenti:* L'articolo 23 comma 4 D.L. 201/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, intitolato "Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province", ha introdotto il comma 3-bis nell'articolo 33 D. Lgs. 163/2006, istituendo l'obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ai sensi dell'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, ove esistenti; in alternativa la legge prevede la costituzione di "un apposito accordo consortile" tra i comuni medesimi e l'avvalimento dei competenti uffici; la norma in questione mostra notevoli problemi per come è male scritta; in ogni caso, essa utilizza varie e diversificate competenze dello stato, in quanto il testo unico dei contratti pubblici, in cui è inserita la norma, attiene alla disciplina della concorrenza, e la tutela della concorrenza è competenza esclusiva dello stato ex articolo 117 comma 2 lettera e), come pure l'ordinamento degli enti locali di cui alla lettera p), ma, per contro, il coordinamento della finanza pubblica (lo si desume dall'intitolazione dell'articolo, finalizzato, evidentemente, alla razionalizzazione della spesa pubblica), è materia di competenza concorrente e ripartita fra Stato e Regioni; in ogni caso, dall'analisi testuale emerge chiaramente che i comuni fino a cinquemila abitanti perdono, definitivamente, lo status di stazioni appaltanti, e, pertanto, ogni fase di affidamento gestita da detti comuni singolarmente appare illegittima per violazione di legge, con potenziale illegittimità derivata del contratto; in effetti il comma 25 comma 25 dell'articolo 3 D. Lgs. 163/2006 definisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da

detti soggetti”, pertanto, se è vero che per essere centrale unica si deve essere amministrazione aggiudicatrice, a rigore di logica, i comuni sotto i cinquemila abitanti non sono più amministrazioni aggiudicatrici; la definizione dell’istituto della centrale di committenza si trova nell’articolo 2 comma 34 D. Lgs. 163/2006, e consiste in un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, e dai Considerando 15 e 16 della direttiva 2004/17/CE si desume che si tratta di strumento derivante da tecniche di centralizzazione delle committenze, laddove avviene che amministrazioni aggiudicatrici siano incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, tali tecniche consentendo, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica; peraltro, ai sensi del comma 3 del citato articolo 33, è vietato ad un’amministrazione aggiudicatrice affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, fatto salvo l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici proprio, fra l’altro, alle centrali di committenza; in effetti, secondo parere dell’autorità di vigilanza dei contratti pubblici, per effetto dell’abrogazione della legge 1137/1929 (da parte dell’articolo 231 D.P.R. 554/1999, confermata dall’articolo 2 D.L. 200/2008, convertito dalla L. 9/2009), non è possibile la delega di funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno, configurando, in questo modo, un’ipotesi di “concessione di committenza”; pertanto, un soggetto diverso dall’amministrazione interessata non può attuare il procedimento finalizzato all’affidamento di contratto pubblico, l’intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata alla scelta del contraente, dovendo essere svolta dall’amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso, a meno che, lo scrivente rileva, sia proprio la legge stessa a prevederlo, come nel caso dell’articolo 33 di cui si tratta; ai fini di riconduzione alla legittimità le alternative sono prospettate, invero in maniera poco chiara, dalle norma, che parla di unioni dei comuni, solo se esistenti (ma richiedendo l’unione ordinaria di cui all’articolo 32 D. Lgs. 267/2000, e, curiosamente, non quella di cui all’articolo 19, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012, che disciplinano la costituzione delle Unioni di Comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, unione di natura speciale per l’esercizio dell’integralità delle funzioni e dei servizi pubblici di propria competenza, che deroga i commi 3 e 6 del citato articolo 32), oppure, espressione ancora più sconcertante, stipulare un “accordo consortile”; tale ultima espressione lo scrivente ritiene addirittura illegittima, vista la soppressione dei consorzi di funzioni (e tale sarebbe l’attività di stazione appaltante se non quella di una funzione di natura pubblicistica) da parte dell’articolo 2 comma 186 lettera e) L. 191/2009, come modificato dall’articolo 1 comma 1-quater lettera e) D.L. 2/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 42/2010, sarebbe invece bastato applicare la norma che definisce l’amministrazione aggiudicatrice (articolo 3 comma 25), laddove qualifica come tali le associazioni fra di esse, risultando la convenzione, oltre che l’unione, una forma associativa per espressa definizione della Legge (Capo V del Titolo II del D.lgs. 267/2000); forse, ma con formulazione criptica ed ellittica, il legislatore intendeva parlare di accordo consortile come risulta dall’articolo 2602 del codice civile (cioè l’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese che gli imprenditori privati istituiscono mediante accordo contrattuale), e, quindi, argomentando sulla base dei principi ermeneutici della conservazione delle norme e dell’esclusione dell’antinomia; vi è di più, posto che i servizi pubblici non possono essere esercitati se non in una delle forme tipizzate dalla Legge, in particolare quelle contenute nel Capo V del Titolo II della parte prima del D. Lgs. 267/2000, in cui non trova spazio l’accordo consortile, ma in alternativa, l’unione, la convenzione, ovvero il consorzio; pertanto, se la convenzione fra i comuni non è un ente locale, non è dotata di personalità giuridica, e quindi non può essere centro di imputazione di rapporti giuridici e pertanto non dotata di autonomia, può venire dotata per contro, a livello organizzativo, di ufficio unico e di centro di imputazione dell’attività di gara, attività prodromica alla stipulazione del contratto e costituente segmento procedimentale della fase della contrattualizzazione; a tali fini è comunque necessaria la delega, da parte dei singoli comuni, delle funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza, proprio perché, ripetesi, la delega di funzione alla centrale unica è ammessa ex lege (articolo 33); l’ufficio, invenzione dello scrivente a fini organizzativi, può svolgere le proprie funzioni anche presso i singoli comuni e viene dotato di personale dei singoli comuni; in merito all’aspetto soggettivo, anche se la *ratio legis* è chiara, non è detto espressamente che la centrale unica deve raggiungere la soglia dei cinquemila abitanti, mentre è chiara l’esclusione di comuni di diverso ambito provinciale; lo scrivente ritiene che si possa derogare per ragioni di territorio in applicazione dei principi che ispirano l’associazionismo degli enti locali (articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall’articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, articolo 7 L.R. 11/2012 che prevede il limite di 3000 abitanti per le aree montane); in merito all’aspetto oggettivo non c’è nessuna deroga perché si parla di procedere ad acquisti, non di appaltare, espressione che farebbe pensare alle procedure di gara, l’unica deroga, a giudizio dello scrivente, resta l’economato, oltre a quella, introdotta da successiva norma (articolo 1 comma 4 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012) che facoltizza i Comuni “in alternativa”, ad effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 Legge 488/1999 e s.m.i. oppure attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 D.P.R. 207/2010; infine, l’opportunità della centrale unica è connessa alla possibilità di negoziare quantitativi maggiori ed alla possibilità di economie di scala (lo scrivente la raccomanda in particolare per le forniture elettriche, il gas, il software, l’hardware, i beni di consumo dell’ufficio, e così via); si ribadisce nuovamente che procedure di gara che non transitino attraverso la centrale di committenza comportano atti illegittimi, quindi impugnabili e annullabili, con connessa responsabilità, e che non sarebbero ammessi in caso di

verifica ai sensi del regolamento comunale dei controlli; la convenzione è una totale rielaborazione che ha preso spunto dal D.P.C.M. 30 giugno 2011, afferente Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 L. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie.

Avv. Gian Carlo RAPETTI

---

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
( *Lorenzo Giovanni REPETTO* )

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **20/07/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **04/08/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **20/07/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**

( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )